



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 2/N° 4 - Dicembre 2025

L'editoriale del Presidente di Rete Nazionale Forense:
Separazione delle carriere:
le ragioni del sì e l'assenza di ragioni per il no pag. 1

Il Nuovo reato: il Deepfake pag. 27

Il Garante sanziona un asilo nido:
i criteri per pubblicare le foto
dei minori online pag. 52

Approfondimenti RNF pag. 5

Rassegna Massime
Corte di Cassazione Novembre 2025
Sezione civile pag. 94
Sezione penale pag. 146

Clausole Ex Work: la Cassazione conferma la loro rilevanza ai fini della giurisdizione.



Avv. Roberta Errico

***Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite Civili
Sentenza n. 22032/2025 del 31 luglio 2025***

Abstract

Un tema da tempo oggetto di attenzione nella giurisprudenza di legittimità italiana riguarda il ruolo da attribuire alla clausola Incoterms Ex Works (EXW) inserita nei contratti di compravendita internazionale di beni mobili, ai fini dell'individuazione della giurisdizione nelle relative controversie. La sentenza oggetto di nota si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che, superando le resistenze passate, riconosce rilievo, ai fini della determinazione della giurisdizione, alle clausole Incoterms – e, in particolare, a quella Ex Works – qualora richiamate nel contratto come idonee a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo della consegna della merce e, di conseguenza, il giudice competente a conoscere della controversia.

1. La vicenda fattuale

Il caso trae origine da una controversia relativa al mancato pagamento di una fornitura di lingotti d'acciaio nell'ambito di un contratto di vendita internazionale a distanza tra società di diritto rumeno (acquirente) e società di diritto italiano (venditrice), operazione B2B. A fronte del mancato pagamento della merce venuta, la società italiana agiva in via monitoria dinanzi all'autorità giurisdizionale italiana per ottenere decreto ingiuntivo nei confronti della società rumena per il recupero delle somme dovute a titolo di corrispettivo per la vendita.

La società rumena proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano sul presupposto che nelle condizioni generali trasmesse al momento della richiesta di ordine di acquisto alla società venditrice ci sarebbe stata clausola attributiva di giurisdizione esclusiva al Tribunale di Bucarest in Romania.

Nel costituirsi in giudizio la società italiana contestava la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, sul presupposto che non poteva essere attribuita rilevanza alla clausola delle condizioni generali allegate all'ordine di acquisto della società rumena, atteso che il contratto si sarebbe perfezionato in un momento successivo alla presa in carico dell'ordine di acquisto, ossia qualche giorno dopo con la conferma dell'ordine, in occasione del quale la società italiana trasmetteva, a sua volta, le proprie condizioni generali di vendita in cui era espressamente individuato quale foro esclusivo dotato di giurisdizione quello del Tribunale di Brescia,

quindi italiano. Ad ogni modo, ad analoga conclusione, si sarebbe dovuto giungere in applicazione della clausola la “Ex Works” (EXW) costantemente richiamata dalla parti ai fini dell’individuazione del luogo di consegna della merce.

Pendente il giudizio di opposizione, a fronte della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la società rumena ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ..

2. Sull’ammissibilità del regolamento di giurisdizione preventivo pendente giudizio di opposizione

Le Sezioni Unite, in via preliminare e in conformità al consolidato orientamento in materia, hanno ribadito l’ammissibilità del regolamento preventivo anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo escludersi che l’adozione del provvedimento monitorio costituisca una decisione nel merito ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ. ostativa alla proposizione del predetto regolamento (Cass., Civ., Sez. U, Ordinanza n. 22433 del 21 settembre 2018; ma già Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 2982 del 16 maggio 1984).

3. Sul perfezionamento dell’accordo in tema di giurisdizione

Ciò chiarito, le Sezioni Unite hanno esaminato nel merito la questione, verificando in primo luogo il momento in cui poteva ritenersi perfezionato il contatto tra le parti e se, in particolare, alla luce dello scambio di corrispondenza elettronica tra le parti potesse ritenersi raggiunto un accordo in tema di giurisdizione.

Entrambe le società, acquirente e venditrice, sostenevano di aver allegato alle rispettive email di invio di ordine di acquisto e di conferma di ordine condizioni generali di contratto contenenti clausola attributiva di giurisdizione esclusiva rispettivamente al Tribunale di Bucarest e al Tribunale di Brescia.

Nella parte motiva della sentenza si legge testualmente: con email del 1 aprile 2022 la società rumena trasmetteva alla società venditrice una comunicazione del seguente tenore:

*Dear (Omissis),
you can find attached VI. PO Omissis. Please revert with the order confirmation. Have a nice weekend. Best regards”
 (“Cara (Omissis), in allegato puoi trovare il PO Omissis. Ti prego di rispondere con la conferma dell’ordine. Ti auguro un buon fine settimana. Cordiali saluti”).*

allegando le proprie condizioni generali di contratto, il cui art. 17 prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Bucarest in Romania.

Il successivo 5 aprile 2022 la società italiana venditrice prendeva atto della richiesta rispondendo con comunicazione del seguente tenore

*Dear (Omissis),
I can confirm you we’ve been proceeding with your PO Omissis. SA12A with Ni O 15-0 35. Square ingots 470 without top. 3 he-*

ats 10 ingots/heat + 1 heat 12 ingots (total of 42 ingots = 121 to approx..

Delivery time: week 18. Terms and conditions of payment as per your proposal: 50% before delivery and the balance at 60 days.

We'll send you our CC asap.

Best regards

(Caro (Omissis),

posso confermarti che stiamo procedendo con il vostro PO Omissis. SA12A con Ni O 15-0 35. Lingotti quadrati 470 senza top. 3 riscaldamenti 10 lingotti/riscaldamento + 1 riscaldamento 12 lingotti (totale 42 lingotti = 121 circa).

Tempo di consegna: 18 settimane. Termini e condizioni di pagamento come da vostra proposta: 50% prima della consegna e il saldo a 60 giorni.

Vi invieremo la nostra OC al più presto. Cordiali saluti.

Il successivo 8 aprile 2022 la medesima società italiana trasmetteva alla società rumena la conferma di ordine allegando le proprie condizioni generali, comprensive della clausola attributiva di giurisdizione esclusiva al Tribunale di Brescia in Italia.

Secondo la società rumena il contratto tra le parti si sarebbe perfezionato già il 5 aprile 2022 quando la società italiana aveva confermato di aver ricevuto l'ordine di acquisto e di procedere alla sua lavorazione e, non avendo eccepito nulla sulle condizioni generali ivi allegate, le avrebbe tacitamente accettate con l'effetto che sarebbe stato raggiunto accordo tra le parti sulla competenza esclusiva al giudice rumeno.

Le Sezioni Unite hanno rigettato questa tesi sul presupposto che la prima email della società italiana costituiva un mero atto informativo di natura precontrattuale, inidoneo a far ritenere perfezionato il contratto.

Ribadito il principio della libertà di forma, nella specie, veniva precisato come dallo scambio di corrispondenza tra le parti la società rumena avrebbe individuato quale forma di perfezionamento dell'accettazione la conferma dell'ordine, non anche la sua mera presa in carico.

Si tratta, di una richiesta negoziale comune alle consuetudini del diritto contrattuale, che l'ordinamento italiano ha positivamente recepito nel quarto comma dell'art. 1326 c.c. ai sensi del quale "qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa".

Sulla base di tale iter argomentativo, le Sezioni Unite ritengono perfezionato il contratto nel caso di specie con l'email dell'8 aprile 2022, ossia quella in cui la società italiana, in conformità a quanto richiesto da quella rumena, trasmetteva la conferma di ordine.

A questo punto, il focus della decisione si è spostato sul raggiungimento di un valido accordo sulla giurisdizione.

Secondo le Sezioni Unite, nella specie, il susseguirsi di comunicazioni di contenuto diverso rispetto ad un profilo accessorio della regolamentazione contrattuale, qual è la clausola di determinazione

del giudice competente, pur non avendo impedito il raggiungimento dell'accordo sugli elementi essenziali dello stesso, non poteva essere interpretato come univoca volontà delle parti di derogare la legge applicabile in tema di giurisdizione.

4. In mancanza di accordo tra le parti sulla giurisdizione

Escluso l'accordo delle parti sulla giurisdizione, il conflitto va risolto sulla base dei criteri generali di collegamento.

Nell'innovare il sistema di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, il Regolamento CE n. 44/2001, poi sostituito dal Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), ha introdotto, in aggiunta al foro generale basato sul domicilio del convenuto, un foro speciale alternativo per i contratti di compravendita di beni mobili. Il riferimento, in particolare, è all'attuale art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 secondo cui, in assenza di una previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato, per le controversie in materia contrattuale, la giurisdizione spetta all'autorità giurisdizionale dello Stato Membro del «luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto» (Cass. Civ., 7 luglio 2025 n. 18406; Cass. Civ., S.U., Ord. n. 19571 del 10 luglio 2023; S.U., Ord. n. 11346 del 02 maggio 2023; S.U., Ord. n. 20633 del 28 giugno 2022; Ord. n. 35784 del 22 novembre 2021; S.U., Sent. n. 17566 del 28 giugno 2019; S.U., Ordinanza n. 32362 del 13 dicembre 2018; S.U., Ord. n. 24279 del 14 novembre 2014; S.U., Ord. n. 1134 del 21 gennaio 2014; S.U., Ord. n. 21191 del 05 ottobre 2009).

In accordo con i principi al riguardo elaborati dalla Corte di Giustizia (cfr. decisione del 25 febbraio 2010, C- 381-2010; Corte di Giustizia, 9 giugno 2010, C- 87/10), l'obbligazione rilevante ai fini del radicamento della giurisdizione, in quanto obbligazione caratteristica, è unicamente quella della consegna delle merci. L'obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento dei beni dal venditore all'acquirente "operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale" (Corte di Giustizia, 25 febbraio 2010 C. 381/2008). Detta obbligazione assume rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 7, n. 1, lett. b), Reg. UE 1215/2012, con riferimento a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi compreso il caso in cui l'obbligazione controversa sia relativa al pagamento del prezzo (ex multis Cass. Civ., 7 luglio 2025 n. 18406; Cass. Civ., S.U., Ord. n. 2481 del 02 febbraio 2025; S.U., Ord. n. 9971 del 12 aprile 2024). Di conseguenza, con riferimento alle ipotesi di vendita internazionale di beni, per "obbligazione dedotta in giudizio" si intende non quella fatta valere dall'attore (nella specie il pagamento del prezzo), ma sempre e solo l'obbligazione caratterizzante il contratto e, perciò, quella della consegna del bene. Una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza rispetto al suindicato criterio, deve essere espressamente e chiaramente formulata nel contratto (Cass. Civ., S.U., 18 giugno 2019, n. 29080).

5. Sul luogo di consegna

La disciplina europea, tuttavia, non definisce cosa si debba intendere per luogo di consegna.

Sulla base dello schema tipico della vendita con spedizione di cui all'art. 1510, co. 2, cod. civ. e dell'art. 31 della Convenzione di Vienna 1980, il venditore si libera dell'obbligo di consegna con la spedizione intesa come trasferimento della merce al vettore su cui è spostato il rischio fino alla consegna al compratore. In tal modo ciascuna delle due consegne costituisce momento esecutivo del contratto di trasporto e di compravendita.

Detto schema, tuttavia, non esaurisce la complessità del concetto di consegna e con esso di tutto il complesso di diritti e facoltà riconosciuti all'acquirente e al venditore in termini di potere di disposizione e rischi conseguenti.

Ai fini dell'applicazione della normativa europea, in mancanza di indicazioni ricavabili dal contratto sul luogo della consegna, occorre interpretare l'espressione "luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto" facendo ricorso non ad un criterio giuridico sostanziale in base al diritto applicabile al contratto secondo le regole del foro, ma sulla base di un criterio economico-fattuale ossia quello in cui il compratore entra nella materiale disponibilità della merce ovvero quello della destinazione finale (Corte di giustizia 25 febbraio 2010, in causa C-381/08, Car Tim c. Key Safety Systems Srl, ma già Cass. Civ. S.U., ord. 5 ottobre 2009, n. 21191). Detto criterio va preferito perché presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne" (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2019, n. 17566), ciò, a meno che, dall'esame della volontà dei contraenti in relazione al caso specifico emerga, in modo espresso ed inequivoco la volontà, che gli stessi hanno inteso stabilire tale luogo altrove.

6. Sul valore da attribuire alle clausole Incoterms ai fini della giurisdizione

In questo contesto, si inseriscono gli Incoterms (International Commercial Terms), clausole contrattuali con le quali sono stati tipizzati, per la prima volta nel 2000 dalla Camera di Commercio internazionale, usi commerciali diffusi e consolidati nel commercio internazionale. Dette clausole, in particolare, servono a determinare la volontà delle parti di un contratto in merito al luogo della consegna della merce, con importanti ripercussioni su vari elementi dello stesso in termini di responsabilità per il perimento della merce nel tragitto.

Secondo la versione ufficiale degli Incoterms (International Commercial Terms), nell'attuale edizione 2020, per "Ex Works" (EXW) - "Franco Fabbrica" si intende quella clausola che attribuisce al venditore il livello minimo di obbligazioni, per effetto della stessa la consegna viene effettuata dal venditore mettendo la merce a disposizione dell'acquirente presso la propria sede o in altro luogo convenuto (es. stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.), senza che ci sia bisogno per il venditore di caricare la merce su alcun veicolo

di raccolta né di procedere allo sdoganamento (<https://iccitalia.org/for-business-for-you/incoterms/incoterms-2020>).

Nella realtà dei traffici commerciali, specie se internazionali, è assai raro che l'acquirente ritiri personalmente la merce "franco fabbrica", servendosi di norma del tramite d'un vettore o d'uno spedizioniere-vettore.

Può accadere - ed è quel che comunemente accade - che il venditore od i suoi addetti collaborino alla caricazione della merce; oppure che il vettore od i suoi addetti si facciano carico della spedizione nell'interesse dell'acquirente. Queste circostanze da sole ed in assenza d'una manifestazione di volontà inequivoca delle parti non sono ritenute sufficienti per ritenere tacitamente revocata la clausola EXW, non essendo indice di una volontà certa ed inequivoca di derogare alla clausola Ex Works (Cass. Civ., 22 febbraio 2025, n. 4716).

L'orientamento della giurisprudenza italiana che sembra essersi formato, a cui ha aderito la sentenza oggetto di esame, aderisce alla posizione espressa dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, attribuendo rilevanza alla suddette clausole ai fini dell'individuazione del luogo di consegna convenzionalmente concordato dalle parti e per l'effetto sulla giurisdizione purché dai termini e dalle clausole generali dell'Incoterms risulti con chiarezza la volontà delle parti (Cass. Civ., S.U., del 18 giugno 2019 n. 29080; del 28 giugno 2019 17566; del 14 novembre 2014 n. 24279).

Più specificamente, la clausola Incoterms Ex Works (EXW), se richiamata nel contratto, è idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce (individuato dall'Incoterm presso lo stabilimento del fornitore) e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna (Cass. Civ., S.U., Ord. n. 11346 del 02 maggio 2023; Cass. Civ., S.U., Ord. n. 4716 del 22 febbraio 2025).

Tale requisito è stato ritenuto soddisfatto dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile, nel provvedimento del 2 maggio 2023, n. 11346, in un caso in cui sia sulle fatture emesse dalla venditrice, sia negli ordini provenienti dalla acquirente, era stato fatto esplicito richiamo alla clausola EXW, per effetto della quale la consegna della merce era avvenuta presso il magazzino del venditore sito nel circondario del Tribunale italiano adito.

Secondo la Corte detto richiamo esplicito fatto da entrambe le parti nella documentazione allegata agli atti era idoneo a regolare i loro rapporti con efficacia vincolante non solo ai fini del trasporto ma anche per l'individuazione del luogo di consegna e, pertanto, rilevante anche ai fini del radicamento della giurisdizione convenzionale.

Ancor più esplicito è il riferimento contenuto nella recente sentenza della Cassazione del 22 febbraio 2025 n. 4716, in cui la presenza di una clausola EXW rende irrilevante stabilire chi, tra compratore e venditore, abbia affidato la merce al vettore. Si legge nella sentenza, la volontà di derogare ad una clausola contrattuale è una volontà negoziale. Detta volontà può anche manifestarsi attraverso il silen-

zio, da valutarsi tenendo conto del contesto dell'intera condotta della parte. In questo quadro, la dicitura "the same" (rispetto all'indirizzo dell'acquirente), contenuta nelle pro-forme non può essere ritenuta idonea a superare la comune volontà delle parti di individuare quale luogo di consegna la piazza del venditore con conseguente effetto ai fini del radicamento della giurisdizione.

7. L'applicazione del principio nel caso oggetto di esame

Dal punto di vista applicativo, la sentenza oggetto di esame si pone in linea di continuità con detto orientamento, nella misura in cui, escluso un accordo sulla giurisdizione, ha fatto affidamento ai fini dell'individuazione del luogo di consegna alla clausola Ex Work a cui le parti avevano incontestatamente (e documentalmente) fatto riferimento.

Detta clausola, se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce (individuato dall'Incoterm presso lo stabilimento del fornitore), ha effetti anche sulla giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna. Circostanza ritenuta soddisfatta nel caso di specie atteso che, come si legge nella parte motiva, le uniche specificazioni rinvenibili nell'ordine di acquisto della società rumena del 1 aprile 2022 sono: "Delivery address VI. SA" ("Indirizzo di consegna VI. SA") e "Dispatching EX WORKS" ("Spedizione EX WORKS"); là dove si trova specificato, nella conferma dell'ordine d'acquisto della Asonexst Spa, "Delivery Address IDEM" ("Indirizzo di consegna IDEM").

L'assoluta laconicità delle espressioni utilizzate in tali comunicazioni induce inevitabilmente a ricondurne il valore a meri elementi di valutazione che appaiono ancora irriducibilmente equivoci in ordine all'effettiva volontà delle parti di individuare l'effettivo luogo di consegna della merce in difformità dalle previsioni dell'Incoterm Ex Works, che fissa il luogo di consegna della merce "sul piazzale del fornitore".

Deve dunque conclusivamente affermarsi come le odierne parti, non solo non avessero convenuto (in assenza di alcuna prova contraria) alcuna determinazione del giudice competente a decidere le controversie eventualmente derivanti dall'esecuzione del contratto dalle stesse concluso, ma non avevano neppure individuato consensualmente alcun luogo di consegna della merce idoneo a derogare alle condizioni dell'Incoterm Ex Works che fissa il luogo di consegna della merce "sul piazzale del fornitore" e, dunque, presso la sede italiana della venditrice.

In definitiva, risulta confermato il ruolo determinante della chiara volontà delle parti nel definire un luogo specifico di consegna anche attraverso il ricorso alle clausole Incoterm inserite anche per tale scopo, superandosi le pregresse ostilità in passato manifestate dalla giurisprudenza italiana sul punto.

Solo laddove non sia possibile risalire ad una espressa ed univoca

volontà delle parti in ordine alla determinazione del luogo di consegna, come nel caso in cui i documenti facciano riferimento a luoghi diversi ovvero dalla corrispondenza delle parti si dia conto di tale differenza, si renderà necessario ricorrere al criterio pratico-fattuale che individua il luogo di consegna con quella della materiale consegna dei beni nel luogo della destinazione finale.

8. Conclusioni

Dall'esame della sentenza in oggetto, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea ed italiana, emerge chiaramente un dato di fondo. Negli scambi commerciali il ricorso a formulazioni laconiche e prassi automatiche prive di consapevolezza giuridica rischia di tradursi in incertezze sulla regolamentazione del rapporto contrattuale in genere e sull'individuazione del luogo della consegna della merce rilevante ai fini del radicamento della giurisdizione. Vanno preferite formulazioni chiare e l'uso di espressioni che inequivocabilmente chiariscano gli intenti delle parti.

Ciò assume particolare rilievo in presenza di una clausola EXW, individuante il luogo di consegna della merce nel piazzale del venditore, che, sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità, assume rilievo anche ai fini della giurisdizione ogni qual volta sia pacificamente intesa dalle parti come volta ad individuare il luogo di consegna della merce e non solo quello rilevante ai fini del trasferimento dei costi e dei rischi tra le parti.

Le parti hanno il potere di derogare tali effetti della clausola EXW, ma a tale scopo occorre una univoca volontà di entrambe in tal senso.